

Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)

Modifica del [Data]

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –
Modificato: **170.400** | 710.300
Abrogato: –

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 della Costituzione cantonale,
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I.

L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC [170.400](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 1 cpv. 1 (modificato)

¹ Il Cantone e gli istituti soggetti alla legge configurano la loro politica del personale in modo tale che i loro compiti possano essere adempiuti in ~~ogni~~**qualsiasi** momento in modo economico, tempestivo e con la qualità necessaria **nonché nel rispetto delle loro responsabilità per quanto riguarda la famiglia e la società nonché delle pari opportunità.**

Art. 6 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (nuovo)

Natura giuridica-Contratto di lavoro e tipo di assunzione-limitazione temporale (titolo modificato)

¹ I rapporti di lavoro vengono costituiti con ~~contratti~~ **un contratto di lavoro scritto** di diritto pubblico.

² In presenza di motivi materialmente giustificati possono essere concordati rapporti di lavoro a tempo determinato.

Art. 7 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (modificato)

¹ Il periodo di prova ~~dura di regola sei-tre mesi. A seconda delle esigenze esso~~ **Per determinate funzioni il Governo** può essere ridotto fino a tre mesi o aumentato **fissare periodi di prova** fino a ~~dodici~~ **sei** mesi.

² Se le prestazioni o il comportamento non soddisfano, il periodo di prova può essere prolungato **una tantum** fino al ~~massimo a dodici mesi~~ **doppio della durata**.

³ *Abrogato*

⁴ Per rapporti di lavoro ~~temporanei o con~~ **di durata inferiore a un volume di lavoro modesto possono** ~~anno può essere stabiliti periodi~~ **stabilito un periodo** di prova più ~~brevi~~ **breve o vi si può rinunciare del tutto**.

Art. 8 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (modificato)

Termini e scadenza di disdetta (titolo modificato)

¹ Il termine per la disdetta ~~del~~ **Dopo il periodo di prova, il** rapporto di lavoro ~~dopo il periodo~~ **può essere disdetto per la fine di prova è un mese rispettando un termine di regola** ~~disdetta di quattro~~ **tre** mesi, ~~mentre per entrambe le parti contraenti~~ **quadri superiori va rispettato un termine di disdetta di sei mesi**.

² Durante il periodo di prova il ~~termine~~ **rapporto di disdetta è lavoro può essere disdetto in qualsiasi momento rispettando un termine di regola** ~~disdetta di un mese~~ **sette giorni**.

³ Per ~~quadri o~~ rapporti di lavoro ~~temporanei o con~~ **di durata inferiore a un volume di lavoro modesto possono** ~~anno può essere stabiliti termini~~ **stabilito un periodo** di disdetta ~~diversi~~ **più breve**.

⁴ ~~Con il consenso di entrambe le parti si~~ **L'autorità competente** può derogare ai ~~termini~~ **rinunciare al rispetto del termine o della scadenza** di disdetta ~~stabiliti~~ **contrattualmente**.

Art. 10 cpv. 1 (modificato)

¹ Per motivi gravi entrambe le parti contraenti possono disdire in ~~ogni~~ **qualsiasi** momento il rapporto di lavoro senza osservare i termini.

Art. 13 cpv. 1 (modificato)

¹ Di comune intesa le parti contraenti **I rapporti di lavoro** possono ~~annullare~~ **essere annullati** in ~~ogni~~ **qualsiasi** momento il rapporto di lavoro ~~con un contratto d'annullamento scritto~~.

Art. 14 cpv. 1 (modificato)

Esonero dal lavoro **Sospensione (titolo modificato)**

¹ In caso di scioglimento del rapporto di lavoro secondo le disposizioni degli articoli 9 e 13 e se sono **Il servizio può sospendere** in gioco interessi pubblici, l'autorità di assunzione decide sull'esonero dal lavoro e sul versamento totale **qualsiasi momento un collaboratore dalla prestazione lavorativa, del tutto** o parziale dello stipendio ~~in parte~~.

Art. 15 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 4 (abrogato)

Raggiungimento dei limiti di età, pensionamento amministrativo **Pensionamento (titolo modificato)**

¹ Il rapporto di lavoro ~~termina con~~ **cessa l'ultimo giorno del mese nel quale il compimento del collaboratore compie il 65° anno d'età. Per determinate funzioni il Governo può fissare altri limiti di età.**

² Il Governo può disporre il pensionamento anticipato se ~~Dopo~~ la rilocupazione del posto è **data stabilita nel capoverso 1 il rapporto** di interesse pubblico. Esso fissa la liquidazione in base alle disposizioni dell'articolo 17 **lavoro può essere proseguito al massimo fino all'ultimo giorno del mese nel quale il collaboratore compie il 68° anno d'età.**

⁴ *Abrogato*

Art. 16 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

Pensionamento anticipato **Scioglimento per motivi di salute (titolo modificato)**

¹ ~~Il~~ **Su richiesta del collaboratore oppure, a seconda del grado di inabilità al lavoro accertato nel quadro di una procedura svolta dall'ufficio AI competente il servizio può richiedere volume di impiego viene ridotto o il pensionamento anticipato per motivi rapporto di salute lavoro viene sciolto.**

² Il Governo decide dopo aver preso atto della decisione dell'Ufficio AI cantonale. **disciplina i dettagli, in particolare:**

- a) **(nuova)** il momento in cui il volume di impiego viene ridotto o il rapporto di lavoro viene sciolto;
- b) **(nuova)** la competenza e la procedura.

³ Il rapporto di lavoro di collaboratori che per motivi di salute per dodici mesi sono impossibilitati del tutto o in parte a svolgere la prestazione lavorativa e lo rimarranno per almeno altri sei mesi può essere adattato di conseguenza o disdetto per la quota pari al grado di impedimento al lavoro.

Art. 28a (nuovo)

Sostegno per l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia

¹ Ai collaboratori che ricorrono all'assistenza ai bambini complementare alla famiglia per figli sotto loro custodia può essere versato un contributo alle spese. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare:

- a) il diritto al contributo;
- b) l'ammontare del contributo;
- c) il finanziamento;
- d) la competenza e la procedura.

Art. 31 cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (modificato), cpv. 4 (nuovo)

² In caso di necessità i collaboratori possono essere sostenuti finanziariamente a carico del fondo. ~~In casi motivati possono anche essere concessi mutui con o senza interessi.~~

³ ~~Eccedenze di premio ed eventuali rimborsi~~ **Rimborsi** dell'assicurazione contro gli infortuni del personale confluiscono nel fondo di previdenza per il personale.

⁴ Il Governo disciplina i dettagli, in particolare:

- a) le modalità di calcolo degli interessi e di rimborso;
- b) l'amministrazione del fondo e l'impiego di mezzi non utilizzati;
- c) la competenza e la procedura.

Art. 41 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (abrogato), cpv. 4 (abrogato), cpv. 5 (abrogato)

¹ ~~Ogni anno i collaboratori hanno diritto a vacanze ammonta annualmente a~~

- a) **(modificata) cinque settimane di vacanza fino all'anno civile compreso nel quale compiono il 49° anno di età: quattro settimane d'età.**
- b) **(modificata) dal sei settimane di vacanza a partire dall'anno civile nel quale compiono il 50° al 59° anno di età: cinque settimane d'età.**
- c) *abrogata*

² ~~È determinante l'anno civile nel quale~~ **Ogni anno i collaboratori possono acquistare fino a due settimane di vacanza supplementari se non vi si compiono gli anni** ~~oppongono motivi aziendali.~~

³ *Abrogato*

⁴ *Abrogato*

⁵ *Abrogato*

Art. 43 cpv. 1^{bis} (nuovo), cpv. 2 (modificato)

Congedi, periodi sabbatici (titolo modificato)

^{1bis} Il Governo può concordare in particolare con i quadri superiori la possibilità di beneficiare di un periodo sabbatico ogni dieci anni di durata fino a sei mesi e concedere un congedo pagato fino alla metà della durata. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare i contenuti necessari dell'accordo.

² Per eventi come la ~~nascita di figli propri~~ **paternità**, adozioni, feste in famiglia, **l'assistenza a familiari**, decessi, cambiamenti di abitazione, manifestazioni sportive e culturali ~~vengono concessi~~ **servizi concedono** brevi congedi pagati.

Art. 43a cpv. 2 (nuovo)

² In caso di ospedalizzazione del neonato la durata del congedo di maternità diventa pari alla durata prolungata del versamento dell'indennità di maternità.

Art. 47a (nuovo)

Segnalazione di irregolarità

¹ In buona fede e con fedeltà i collaboratori possono segnalare in modo anonimo irregolarità a un servizio di segnalazione.

² I collaboratori che presentano una segnalazione secondo il capoverso 1 non violano i loro obblighi di servizio e non possono subire svantaggi a seguito di questa segnalazione.

³ Il Governo disciplina i dettagli, in particolare:

- a) l'organizzazione nonché i diritti e gli obblighi del servizio di segnalazione;
- b) le misure nonché l'informazione e la tutela dei collaboratori che presentano una segnalazione secondo il capoverso 1;
- c) la competenza e la procedura.

Art. 49 cpv. 6 (nuovo)

⁶ Dopo la nascita di figli propri o dopo un'adozione possono essere concessi una riduzione e in un secondo momento un nuovo aumento del volume di impiego. Il Governo disciplina i dettagli, in particolare un eventuale diritto al riguardo.

Art. 52 cpv. 1 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

¹ I collaboratori non possono chiedere, accettare o farsi promettere per sé o per altri regali o altri vantaggi in relazione all'esercizio delle proprie attività di servizio. ~~È fatta salva l'accettazione di~~ **Il Governo disciplina i dettagli e può prevedere deroghe, in particolare per regali di poco valore.**

³ I collaboratori devono notificare al servizio se vengono loro offerti dei regali o dei vantaggi che secondo il capoverso 1 non possono accettare.

Art. 58 cpv. 1 (modificato), cpv. 2 (modificato), cpv. 3 (nuovo)

Incompatibilità di cariche **(titolo modificato)**

¹ I collaboratori non possono fare parte contemporaneamente dell'Assemblea federale, del Gran Consiglio, del Governo, del Tribunale cantonale, del Tribunale amministrativo o del Consiglio di Banca. Fanno eccezione i collaboratori con un volume di impiego totale presso il Cantone di al massimo il 40 per cento.

² ~~Se un collaboratore con un volume di impiego superiore viene nominato in una~~ **Il Governo designa le funzioni che non permettono ai collaboratori** di queste autorità, il volume ~~ricoprire contemporaneamente la carica di impiego deve essere ridotto di conseguenza. Se per motivi aziendali ciò non è possibile, il rapporto di lavoro deve essere disdetto entro sei mesi dalla nomina~~ **granconsigliere.**

³ In caso di incompatibilità secondo il capoverso 1, il capoverso 2 o secondo un'altra disposizione del diritto federale o cantonale il rapporto di lavoro cessa alla fine del terzo mese successivo all'accettazione della carica o della funzione in questione.

Art. 63 cpv. 1 (modificato)

~~Competenze in materia~~ **Contratti di assunzione lavoro e di disdetta annullamento nonché disdette (titolo modificato)**

¹ Fatte salve altre disposizioni sono competenti per ~~le assunzioni~~ **i contratti di lavoro e di annullamento nonché per** le disdette:

- b) **(modificata)** i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato per gli altri collaboratori a partire dalla classe di ~~stipendio~~ **funzione 20**;
- c) **(modificata)** i servizi per i ~~loro~~ collaboratori nelle classi di ~~stipendio~~ **funzione da 1 a 15**; **19**.
- d) **(modificata)** il ~~presidente della direzione scolastica~~ **capo del Controllo delle finanze per gli insegnanti delle scuole cantonali propri collaboratori.**

Art. 72 cpv. 2 (abrogato), cpv. 3 (abrogato)

² *Abrogato*

³ *Abrogato*

Art. 73 cpv. 3 (abrogato)

³ *Abrogato*

II.

L'atto normativo "Legge sulla vigilanza finanziaria (LVF)" CSC [710.300](#) (stato 1 gennaio 2017) è modificato come segue:

Art. 4

Abrogato

III.

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

IV.

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.